



Assessorat du Tourisme, des Sports et du Commerce  
Assessorato Turismo, Sport e Commercio

Réf. n° - Prot. n. **5711**  
V/ réf. - Vs. rif.

Pollein **10 agosto 2023**

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Presidenti  
delle Unités des Communes valdôtaines

e, p.c., Al Presidente della Regione

All'Assessore al turismo, sport e  
commercio

Al Presidente del Consiglio permanente  
degli enti locali – CPEL  
[protocollo@pec.celva.it](mailto:protocollo@pec.celva.it)

Al Presidente del Consorzio degli enti  
locali della Valle d'Aosta - CELVA  
[protocollo@pec.celva.it](mailto:protocollo@pec.celva.it)

Al Presidente dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili  
[segreteria@odcec.aosta.it](mailto:segreteria@odcec.aosta.it)

Al Presidente dell'Associazione degli  
albergatori e imprese turistiche della  
Valle d'Aosta – ADAVA  
[adava@pec.it](mailto:adava@pec.it)

Al Presidente dell'Unione dei piccoli  
proprietari immobiliari - UPPI  
[mochet@pec.it](mailto:mochet@pec.it)

**OGGETTO:** informativa in merito alle ll.rr. 10/2023 e 11/2023.

Sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 35, in data 1° agosto 2023, sono state pubblicate la legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno) e la legge regionale 18 luglio 2023, n. 11 (Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni brevi per finalità turistiche).

In particolare si evidenzia che la competenza regionale in materia di imposta di soggiorno, già prevista dalla legge istitutiva dell'imposta [articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale)], è stata confermata e rafforzata dall'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia

.....  
**Département du tourisme, des sports et du commerce**  
Structures d'accueil et commerce  
**Dipartimento turismo, sport e commercio**  
Strutture ricettive e commercio

11020 Pollein  
Loc. Autoporto, 32  
téléphone +39 0165/527631  
télécopie +39 0165/527707

11020 Pollein  
Loc. Autoporto, 32  
telefono +39 0165/527631  
telefax +39 0165/527707

e.dimartino@regione.vda.it  
[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)  
C.F. 80002270074



di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale); la Regione ha potuto, pertanto, disciplinare nuovamente tale tributo locale in piena autonomia, seppur nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario statale.

Tenuto conto delle innovazioni introdotte con i due provvedimenti normativi in argomento, si ravvisa l'opportunità di fornire le prime informazioni a codesti enti.

Per quel che attiene alla **L.r. 11/2023** (Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni brevi per finalità turistiche), si rappresenta quanto segue:

- 1) la legge regionale entrerà in vigore il **1° novembre 2023** (art. 10, comma 1) e si applicherà esclusivamente ai contratti di locazione per finalità turistiche, stipulati da locatori persone fisiche o in forma di impresa, aventi una durata pari anche a 1 solo giorno di pernottamento e non superiore a 30 giorni consecutivi di pernottamento (art. 1, comma 1);
- 2) per “alloggio ad uso turistico”, si intende (art. 2, comma 1, lettera a)):
  - camere arredate locate nella “prima casa” del locatore;
  - unità abitative o camere destinate a seconda casa del locatore;
- 3) il locatore di un alloggio che sia già oggetto di locazione per finalità turistiche avrà tempo **fino al 31 dicembre 2023** per adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 10, comma 2;
- 4) è in corso di realizzazione, attraverso affidamento a IN.VA. S.p.A., un'apposita piattaforma *on line* (denominata “Locazioni turistiche”) attraverso la quale verrà assicurata l'intera operatività di tutti gli attori individuati dalla legge in questione (Comuni, locatori per finalità turistiche e Regione):
  - presentazione da parte del locatore per finalità turistiche, o da suo delegato, della dichiarazione relativa all'alloggio ad uso turistico per il quale si richiede il Codice identificativo regionale (CIR) nel formato “Alloggio ad uso turistico\_VDA\_Nome Comune\_n. 0000” (art. 2, comma 1, lettera c), e art. 4, comma 1);
  - assegnazione del CIR (art. 4, comma 2), che avverrà in modo automatico;
  - variazione dei dati indicati nella dichiarazione, subingresso di nuovo locatore e cessazione definitiva dell'attività di locazione per finalità turistiche (art. 4, commi 4 e 5);
  - adempimenti del locatore ai fini di pubblica sicurezza e statistici (art. 4, comma 7);
  - raccolta dati aggregati;
- 5) ciascun Comune dovrà individuare:
  - almeno 2 referenti che saranno abilitati per l'uso della piattaforma *on line* di cui al precedente punto 4), per eventuali variazioni, verifiche e controlli;
  - almeno un indirizzo e-mail a cui la piattaforma *on line* invierà tutte le notifiche relative ai diversi adempimenti (preferibilmente: info@comune.xxxxx.ao.it);
- 6) il locatore dovrà applicare l'imposta di soggiorno agli ospiti del proprio alloggio ad uso turistico a decorrere **dal 1° maggio 2024** (art. 6) secondo la disciplina della l.r. 10/2023 e della deliberazione della Giunta regionale applicativa;
- 7) la promozione sul portale turistico regionale degli alloggi ad uso turistico a cui è stato assegnato il CIR avverrà in un secondo momento su richiesta del locatore interessato (art. 7);
- 8) in caso di carenze nella fornitura dei servizi e nella qualità delle dotazioni dell'alloggio, o di difformità nell'applicazione dei prezzi pattuiti, all'ospite reclamante risponderà



- esclusivamente e direttamente il locatore per finalità turistiche (e non il Comune o la Regione) (art. 8, comma 2);
- 9) verranno organizzati appositi incontri informativi a beneficio dei referenti dei Comuni volti ad illustrare l'operatività della piattaforma *on line* di cui al punto 4) e gli adempimenti a loro carico;
  - 10) verrà realizzata apposita documentazione illustrativa a beneficio dei Comuni e dei locatori per finalità turistiche.

Relativamente alla **Lr. 10/2023** (Disciplina dell'imposta di soggiorno), si rappresenta quanto segue:

- 1) la nuova disciplina avrà efficacia dal **1° maggio 2024** (art. 10, comma 1);
- 2) diversamente dalla disciplina vigente (art. 32 della l.r. 30/2011), nessun Comune disporrà più della facoltà di non applicare l'imposta di soggiorno; la nuova disciplina dovrà quindi essere obbligatoriamente applicata da tutti i Comuni (art. 2, comma 1);
- 3) è in corso di ultimazione la predisposizione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2, che, in sede di prima applicazione, dovrà essere adottata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (art. 10, comma 1);
- 4) i Comuni, in sede di prima applicazione, adotteranno la deliberazione di cui all'art. 4, comma 1, entro 60 giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al precedente punto 3) (art. 10, comma 1);
- 5) la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2, fisserà **le tariffe minime** per ciascuna tipologia di attività turistico-ricettiva (alberghiera, extralberghiera, di ricettività all'aperto, agriturismo e di locazione per finalità turistiche);
- 6) i Comuni avranno la facoltà di **augmentare la tariffa minima** dell'imposta stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2, **fino ad un massimo del 50%** e, comunque, fino ad un importo non superiore a 5 euro per notte di soggiorno (art. 4, comma 1);
- 7) con la nuova disciplina, l'imposta di soggiorno verrà applicata anche agli ospiti degli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023 (art. 2, comma 1, e art. 3, comma 1, lettera e);
- 8) le ipotesi di riduzione dell'imposta sono disciplinate dall'art. 4, comma 4, e quelle di esenzione dall'art. 4, comma 5;
- 9) la destinazione del gettito dell'imposta è disciplinata dall'art. 5.

Le Strutture scriventi sono a disposizione per ogni eventuale delucidazione ritenuta necessaria in merito all'applicazione delle ll.rr. 10/2023 e 11/2023 e forniranno ulteriori indicazioni di dettaglio dopo l'adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione prevista dall'art. 3, comma 2, della l.r. 10/2023.

Cordiali saluti.

Il Dirigente della Struttura  
enti locali  
Tiziana VALLET

- documento firmato digitalmente -

Il Dirigente della Struttura  
strutture ricettive e commercio  
Enrico DI MARTINO

- documento firmato digitalmente -